



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza

Risoluzione n. 113325 del 4 luglio 2013

Oggetto: Attività artigianale/gelateria - Consumo sul posto

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. sottopone all'attenzione della scrivente Direzione un quesito riguardante la disciplina del consumo sul posto con particolare riferimento ad una attività artigianale di gelateria.

Evidenzia, al riguardo che la risoluzione dell'8 maggio 2013, n. 75893, ha consentito la presenza di un numero limitato di panchine o altre sedute non abbinabili ad eventuali piani di appoggio nel caso degli esercizi di vicinato che intendessero usufruire della possibilità del consumo sul posto dei propri prodotti alimentari.

Fa presente, pertanto, che per tale attività si avrebbe l'intenzione di utilizzare anche un'area esterna alla propria sede di produzione, la quale verrebbe attrezzata con una pedana in legno sulla quale poter collocare un numero limitato di semplici panchine/sedute in plastica che verrebbero poi ritirate nel locale alla chiusura del locale.

Precisa, inoltre, che non saranno assolutamente posizionati tavoli e sedie e che non sarà previsto alcun servizio assistito per la clientela.

Chiede, quindi, se l'interpretazione espressa nella nota dell'8 maggio 2013 con riferimento agli esercizi di vicinato possa essere estesa anche alle attività artigianali.

Al riguardo la scrivente, in via preliminare, ribadisce che la possibilità di consentire il consumo sul posto è attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 aprile 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248 che lo riserva ai soli esercizi di vicinato legittimati a svolgere l'attività di vendita di prodotti alimentari e dall'articolo 4, comma 2-bis dello stesso decreto che lo consente anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato e quindi non estensibile alle attività artigianali di gelateria.

Ritiene, comunque di precisare che l'occupazione di suolo pubblico nel caso di attività artigianali rientra nella potestà dell'Ente locale che ne stabilisce limiti e modalità di utilizzo.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)